

Publicato il 08/10/2018

**N. 00589/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00234/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 234 del 2014, proposto da

Maria Pasqualina Di Domenico, Gianluca Di Giustini, Marianna Di Giustini, Elio Di Giustini, Ciro De Luca, Giuseppe Bruno, Grazia Giannangeli, Carlo D'Alfonso, Franco De Cola, Fernando Ianni, Giuseppina Visconti, Angelo Cinque, Armida Baglioni, Viviana Sarra, Enrico Sarra, Eligio Sarra, Enzo Deidda, Quintino Rosa, Roberto Turilli, Salvatore Coronas, Umberto Coronas, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Coronas, Umberto Coronas, con domicilio eletto presso lo studio Guido Fasciano in Campobasso, via Zurlo, n. 3;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, 124;

per l'ottemperanza

e l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Campobasso n. 150/12 del 13.12.2012;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore;

Vista l'istanza di liquidazione del compenso presentata dal commissario *ad acta*;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2018 il dott. Silvio Ignazio Silvestri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con sentenza n. 539 del 16 ottobre 2014 il Tar Molise ha nominato, in qualità di commissario *ad acta*, il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega in favore di un qualificato funzionario, perché procedesse al pagamento dell'indennizzo per la durata irragionevole del processo, statuito con il decreto della Corte d'appello di Campobasso numero 150 del 2012, in applicazione della legge numero 89 del 2001, cosiddetta legge Pinto.

Con atto prot. 69344 del 13 aprile 2017 il Ragioniere Generale dello Stato ha delegato la dott.ssa Maria Savoja a svolgere l'incarico di commissario *ad acta*.

La dott.ssa Savoja ha depositato il 2 dicembre 2017 la propria relazione conclusiva ed ha contestualmente chiesto la liquidazione del compenso quantificandolo in euro 725,00, ottenuto utilizzando un criterio che prevede, fermo restando l'importo minimo stabilito dal D.M. 30.05.2002, l'applicazione della percentuale minima prevista

per gli scaglioni fissati dall'art.2 dello stesso decreto ministeriale, nei limiti di un importo massimo pari a cinque volte il minimo.

Ha altresì precisato che, alla luce dell'art. 5 sexies, comma 8, della legge 89/2001 secondo cui i compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'omnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, quanto percepito confluirà "nell'apposito fondo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dall'art. 60 del C.C.N.L. del comparto Ministeri del 04.11.2006."

Alla camera di consiglio fissata per la valutazione dell'istanza, una volta accertato il completo pagamento a tutti i soggetti interessati, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con una articolata memoria, depositata il 21 settembre 2018, ha concluso per il rigetto della domanda di liquidazione del compenso, sia pure con la modalità del versamento al fondo, come richiesto dall'istante.

La retribuzione dei commissari ad acta è ordinariamente disciplinata dal D.M. 30 maggio 2002 del Ministero della Giustizia "*Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale*" e ciò in forza dell'art. 57 del D.P.R. 115/2002 che li equipara agli ausiliari del magistrato ai fini della liquidazione del compenso e delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.

Si può dunque ritenere pacifico il diritto al compenso da parte dei commissari *ad acta* che vengano nominati dal giudice per svolgere una determinata attività professionale, sia pure caratterizzata dalla particolare circostanza che l'incarico provenga da un organo giurisdizionale.

Tuttavia, occorre considerare l'art. 5 sexies comma 8 della legge 89/2001 (norma introdotta dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge

28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di Stabilità 2016), secondo cui *“Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge proponano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprendività della retribuzione dei dirigenti”*.

L'incarico, dunque, viene svolto dal commissario ad acta nella sua qualità di dirigente dell'amministrazione soccombente e rientra ontologicamente tra quelli regolamentati dall'articolo 24 del decreto legislativo 165 del 2001, Testo unico del pubblico impiego, il quale al terzo comma prevede che *“Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”*. Infatti l'attività del commissario *ad acta* è stata svolta dall'istante in ragione del suo ufficio, in diretta applicazione della disposizione della “legge Pinto” sopra citata.

Ai sensi del combinato disposto delle norme sopra richiamate, la dott.ssa Savoja invoca l'applicazione dell'ultimo periodo del citato articolo 24 secondo cui il compenso previsto deve essere direttamente corrisposto all'amministrazione per confluire

nell'apposito fondo destinato al trattamento economico accessorio della dirigenza.

Senonché, occorre tener presente che la disposizione introdotta con l'articolo 5 sexies, nel prevedere che i compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'omnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, non fa alcun riferimento alla possibilità che tali compensi vengano versati presso il fondo dei dirigenti.

La norma, sia pure con una formulazione non del tutto univoca, intende evitare che, a fronte di una amministrazione che non adempie ad un giudicato in materia di "legge Pinto", si possa prevedere un compenso aggiuntivo per il suo dirigente (sia pure con la formula del versamento al fondo) in relazione a una attività che la stessa amministrazione avrebbe dovuto compiere spontaneamente senza richiedere l'intervento del giudice.

Si tratta evidentemente di una norma speciale, che introduce un'eccezione alla regola del versamento al fondo dei dirigenti dei compensi dovuti da terzi per incarichi conferiti in ragione del loro ufficio, in modo tale che il ritardo dell'amministrazione non conduca addirittura ad un vantaggio economico per gli stessi dirigenti, cui sostanzialmente deve farsi ricadere la responsabilità del ritardo nel pagamento.

D'altronde, dai lavori parlamentari della Legge di stabilità 2016 e specificatamente dal Dossier del Servizio di Bilancio nota n. 211, relativamente all'articolo in questione si legge che i compensi disposti in favore dei dirigenti nominati in qualità di commissari ad acta *“rientrano nel regime dell'omnicomprensività ex articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 165/01”* e la relazione tecnica chiarisce che si tratta di una

disposizione volta ad eliminare ogni possibile aggravio per la spesa pubblica.

Per le considerazioni che precedono la richiesta di pagamento del compenso per il commissario ad acta, sia pure attraverso il meccanismo del versamento al fondo dell'amministrazione finanziaria, risulta infondata e deve essere respinta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), respinge la richiesta del commissario ad acta di versamento del compenso per l'attività svolta nel fondo dell'amministrazione finanziaria.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente, Estensore

Orazio Ciliberti, Consigliere

Rita Luce, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Silvio Ignazio Silvestri

IL SEGRETARIO